EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Domenica, 23 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-91

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 122.

Aumento, dal 23 marzo XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi-famiglia.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 123.

Trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 124.

Elevazione (da 120 a 180) del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 125.

Facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 122.

Aumento, dal 23 marzo XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi-famiglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Vista la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari e la disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici;

Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di provvedere, stante il blocco dei salari, all'aumento in favore dei capi-famiglia degli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciate dai Ministri Segretari di Stato per le corporazioni, per le finanze e per la grazia e giustizia rispettivamente ai Sottosegretari di Stato Amicucci, Lissia e Putzolu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle *A, B, C, D, E,* previste dall'art. 3 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sono sostituite, con effetto dal primo periodo di paga che ha inizio successivamente al 23 marzo 1941-XIX e per la durata dell'attuale stato di guerra, quelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

L'onere della maggiorazione degli assegni familiari, risultante dalle tabelle allegate al presente decreto rispetto a quelle precedentemente in vigore, previa deduzione del maggiore gettito derivante dagli aumenti apportati alle aliquote dei contributi per i settori dell'industria e del credito e assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, è posto a carico dello Stato nel limite massimo di 350 milioni di lire all'anno.

Lo Stato provvederà a rimborsare delle somme occorrenti per la copertura di detto onere la Cassa unica per gli assegni familiari ad ogni esercizio, ed a concedere, su richiesta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, delle anticipazioni, nel corso di ogni esercizio, sulla somma dovuta fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare presunto, fermo restando il limite massimo di spesa previsto al precedente comma.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a inscrivere con propri decreti nel bilancio del Ministero delle corporazioni le somme necessarie per il rimborso e per le anticipazioni di cui al comma precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — PUTZOLU.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 48. — MANCINI

TABELLA *A*

Assegni familiari e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Operai	6 —	8,40	10,80	9,30	5,40
Impiegati	9,30	12,30	14,70	13,20	8,70

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 10 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

TABELLA B

Assegni familiari e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

(Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti o non addetti alla colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alla colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili .	0,65	1 —	1,25	1,45	0,80
Impiegati	1,55	2,05	2,45	2,20	1,45

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili	lire 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	8 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

TABELLA C

Assegni familiari e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Operai	24 —	33,60	43,20	32,40	19,20
Impiegati.	37,20	49,20	58,80	46,80	27,60

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 6,25 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

TABELLA D

Assegni familiari e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

DIPENDENTI	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Funzionari, impiegati e commessi:					
1) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana – Credito Italiano – Banco di Roma)	140	161	189	143 —	91 —
2) Banche di provincia – Banche popolari – Agenti di credito – Banchieri privati – Istituti finanziari – Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari – Agenti di cambio – Commissionari di borsa e cambiavalute.	70	84	105	97,50	58,50
3) Imprese assicuratrici	70	84	105	97,50	58,50
4) Agenti e sub-agenti di assicurazione.	70	84	105	97,50	58,50
5) Appaltatori imposte consumo	42	49	63	58,50	39 —

Segue TABELLA *D*

DIPENDENTI	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	Famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
6) Esattorie e ricevitorie imposte dirette:					
con carico di riscossione inferiore ai 40 milioni	42	49	63	58,50	39 —
con carico di riscossione superiore ai 40 milioni	63	77	98	84,50	52 —
Operai, guardie notturne, personale di fatica:					
a) delle Banche di interesse nazionale . . .	56	63	70	65 —	39 —
b) delle altre categorie	42	49	63	58,50	39 —

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

1) Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco di Roma)	14,75 %	sulla retribuzione lorda
2) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambiavalute	11,25 %	
3) Imprese assicuratrici	10,20 %	
4) Agenti e sub-agenti di assicurazione	11,70 %	
5) Appaltatori di imposte di consumo	12,65 %	
6) Esattorie e ricevitorie imposte dirette . . .	10,65 %	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

TABELLA *E*

Assegni familiari e relativi contributi per le professioni e le arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale).

CATEGORIE	PER CIASCUN FIGLIO			Per la moglie	Per ciascuno dei genitori
	famiglie con 1 figlio	famiglie con 2-3 figli	famiglie con 4 o più figli		
Operai	24 —	33,60	43,20	32,40	19,20
Impiegati	37,20	49,20	58,80	46,80	27,60

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 6,25 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 123.

Trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Coporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciate dai Ministri Segretari di Stato per le corporazioni, per le finanze, e per la grazia e giustizia rispettivamente ai Sottosegretari di Stato Amicucci, Lissia e Putzolu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento economico previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, fatta eccezione per le indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, è esteso a coloro che sono trattenuti alle armi presso le Forze armate e che fossero al momento della chiamata alle armi occupati come impiegati privati alle dipendenze di datori di lavoro di cui all'art. 4 della legge precitata.

Il trattamento predetto è posto a carico della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, che provvederà direttamente alla sua corresponsione agli aventi diritto. Esso è commisurato, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge predetta, alla retribuzione goduta dal trattenuto alle armi all'atto della chiamata e decorrerà dal giorno della cessazione del servizio di leva.

Art. 2.

Agli impiegati privati e ai lavoratori assimilati, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, di cittadinanza italiana, occupati all'estero, che, per effetto dello stato di guerra siano stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino e che all'atto di tale assegnazione erano alle dipendenze di aziende italiane, di succursali, filiali o agenzie di esse, appartenenti a datori di lavoro di cui all'art. 4 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, è dovuta, a carico della Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati, una indennità mensile pari alla retribuzione goduta, per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione.

Detta retribuzione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal primo comma dell'art. 6 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, saranno stabilite le modalità per l'accertamento del diritto all'indennità e per il pagamento delle somme dovute.

I datori di lavoro suddetti sono tenuti al pagamento del contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati e assimilati occupati in aziende, succursali, agenzie, aventi sede all'estero.

Art. 3.

Agli effetti del trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, per il caso di richiamo alle armi sono assimilati ai richiamati, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti per aver diritto al trattamento stesso:

a) coloro che sono riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o che prestano servizio continuativo nelle formazioni mobilitate dell'Unione nazionale protezione antiaerea;

b) coloro che si sono arruolati nei battaglioni della Gioventù italiana del Littorio, inquadrati nelle grandi unità dell'Esercito mobilitate per la guerra.

Il trattamento predetto è esteso in caso di richiamo alle armi presso le Forze armate agli impiegati e assimilati di aziende private aggregate alla Cassa unica per gli assegni familiari. Sulle retribuzioni corrisposte dalle aziende predette agli impiegati e assimilati da esse dipendenti è dovuto il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare delle indennità, regolate dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, la retribuzione civile non può essere computata per un importo superiore a quello accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile all'atto del richiamo.

Gli assegni familiari, previsti dall'art. 1, comma terzo, della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, non sono dovuti nel caso in cui il trattamento civile è inferiore a quello militare comprensivo dell'aggiunta di famiglia. Qualora, tuttavia, il trattamento civile aumentato degli assegni familiari venga a superare il trattamento militare predetto, gli assegni familiari sono corrisposti per la differenza fra l'importo del trattamento civile, aumentato degli assegni familiari e quello del trattamento militare.

Art. 5.

Agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, è assimilato a congedo l'invio in licenza straordinaria illimitata o in licenza straordinaria di durata non inferiore a trenta giorni, escluse in ogni caso le licenze per convalescenza conseguente a ferite riportate in azioni di guerra o a malattie contratte per causa di servizio. Resta fermo comunque il trattamento giuridico spettante al richiamato, previsto dall'ultimo comma dell'articolo precitato.

Nel caso d'invio in licenza di convalescenza per malattia non contratta per causa di servizio coloro che beneficiano del trattamento economico previsto dalla legge predetta, continueranno a fruire del trattamento stesso per il primo mese.

Art. 6.

Nei confronti degli impiegati privati e dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che vengono dichiarati dispersi, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e dal presente decreto è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli o della moglie o dei genitori viventi a carico, per i tre mesi successivi alla data della scomparsa risultante dalla dichiarazione predetta.

Art. 7.

Nei confronti degli impiegati o dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che vengono fatti prigionieri, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e dal presente decreto è continuato, nell'ordine esclusivo, a favore dei figli o della moglie o dei genitori viventi a carico, nell'ammontare dovuto al momento in cui il richiamato è stato fatto prigioniero e per tutto il tempo della prigionia e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla cessazione delle ostilità.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — PUTZOLU

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 49. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 124.

Elevazione (da 120 a 180) del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Viste le deleghe in data 25 febbraio 1941-XIX, rilasciate dai Ministri per le corporazioni e per le finanze, rispettivamente ai Sottosegretari Ermanno Amicucci e Pietro Lissia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino ad un anno dopo la data di cessazione dello stato di guerra il limite di 120 giornate, stabilito per la corresponsione dell'indennità giornaliera di disoccupazione dall'art. 20 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è elevato a 180 giornate, ferme tutte le altre disposizioni che regolano la concessione di tale indennità.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo precedente è a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 125.

Facoltà al Ministro per le corporazioni di ordinare, per la durata della guerra, l'attuazione di particolari regimi di lavoro, fissando gli orari, le modalità, le condizioni e il trattamento economico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, sull'adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Viste le deleghe rilasciate dai Ministri per le corporazioni e per la grazia e giustizia ai Sottosegretari di Stato Amicucci e Putzolu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni può ordinare, per la durata del presente stato di guerra, sia per determinate aziende che per determinate attività, sia per categorie professionali, l'attuazione, a deroga delle disposizioni vigenti, di particolari regimi di lavoro, fissandone gli orari le modalità e le condizioni, comprese, ove occorra, quelle relative all'organizzazione del lavoro ed al trattamento economico per il personale.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni può sospendere, per la durata del presente stato di guerra il divieto di lavoro notturno previsto da leggi o da contratti collettivi di lavoro, fissandone le modalità e le condizioni, comprese, ove occorra, quelle relative al trattamento economico.

Art. 3.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli, fatta eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento economico del personale, verranno emanati di concerto dal Ministro per le corporazioni e dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, ove siano da applicarsi agli stabilimenti ausiliari.

Art. 4.

Il datore di lavoro che contravviene ai provvedimenti previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda nella misura di L. 10 per ogni lavoratore ed ogni giorno cui si riferisce la contravvenzione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — PUTZOLU

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 46. — MANCINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.